

STATUTO AMIAVR S.p.A.

TITOLO I

ART. 1 – Costituzione, denominazione e natura giuridica

- 1) È costituita una società per azioni, con denominazione AMIAVR S.p.A., indicata nel prosieguo come “la Società”.
- 2) La Società è a capitale interamente pubblico e, all'atto della sua costituzione, a Socio Unico.
- 3) Il Socio Unico Pubblico Locale è identificato nel Comune di Verona - Ente costituente.
- 4) La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale in regime di “*in house providing*” nell'interesse del Socio Pubblico che detiene interamente il capitale sociale.

ART. 2 – Sede

- 1) La Società ha sede nel Comune di Verona, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
- 2) Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio del Socio è quello risultante dal Libro Soci, mentre per gli Amministratori e per i Sindaci è quello indicato nel Registro delle Imprese. È onere del Socio, dell'Amministratore o del Sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 3 – Oggetto sociale

- 1) La Società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati.

Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge nazionali e regionali che individuano tale servizio, nonché alla normativa di settore in materia di certificazione e subordinatamente alle eventuali prescritte autorizzazioni dei soggetti competenti, in via meramente esemplificativa e non esaustiva sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale e animale, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, gestione di discariche o impianti funzionali alle stesse fasi, o impianti di trasformazione termica dei rifiuti, nonché commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;
- b) attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi, a norma dell'art. 13, co. 3 della L. n. 298/1974, nel quadro delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) spazzamento meccanizzato, manuale e misto, pulizia e lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, pulizia delle caditoie con eliminazione delle foglie e di altri rifiuti;
- d) gestione delle utenze e delle tariffe di riscossione.

- 2) La Società, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia e dei requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale per gli affidamenti “*in house providing*”, può inoltre svolgere le ulteriori seguenti attività:

- a) autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica;
- b) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private, trattamenti antighiaccio e rimozione della neve;

- c) gestione del verde urbano o privato e delle relative attrezzature di arredo, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e antipolvere di aree e strade pubbliche;
- d) manutenzione fontane;
- e) cancellazione scritte vandaliche e defissione manifesti abusivi;
- f) gestione dei servizi igienici pubblici;
- g) micro raccolta amianto;
- h) attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, adozione di misure e partecipazione a iniziative volte alla tutela ambientale e alla corretta gestione del territorio, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

3) La Società può, inoltre, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia e dei requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale per gli affidamenti "*in house providing*", previa acquisizione del provvedimento autorizzativo dell'Ente Pubblico Socio:

- a) svolgere attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, anche per conto terzi;
- b) esercitare tutte le attività collaterali, strumentali, connesse e conseguenti, di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) esercitare l'attività di creazione, sfruttamento e ottimizzazione di brevetti e marchi, siano o meno commerciali, anche attraverso l'acquisizione, la vendita o la concessione di beni immateriali. La Società potrà concedere i marchi o i brevetti in proprio possesso ad altri, sia attraverso contratti di licenza d'uso, sia attraverso altre tecniche di comune prassi;
- d) assumere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze a scopo di stabile investimento per la gestione e il godimento in altre società, imprese, consorzi e associazioni, nei limiti e alle condizioni previsti dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Le società controllate non potranno, in ogni caso, creare o partecipare a loro volta ad organismi societari senza il previo consenso della Società.

La Società nell'ambito suddetto potrà svolgere attività di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e comunque appartenenti allo stesso Gruppo, con servizio di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguente addebito e accredito dei relativi oneri e interessi e concessione di finanziamenti.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

e) stipulare con le società controllate o collegate contratti di *service*, nell'accezione più ampia del termine, anche per la gestione della contabilità, intesa come mera imputazione e manipolazione informatica dei dati; il tutto con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti ad Albi o Ruoli;

f) concludere contratti di rete di cui all'art. 3, co. 4-*ter* e ss. del D. L. n. 05/2009, convertito dalla Legge n. 33/2009.

4) I servizi rientranti nell'oggetto sociale, fermo restando gli adempimenti espressamente previsti dalla normativa vigente per le ipotesi di affidamento diretto, sono affidati sulla base di un regolare contratto di servizio redatto ai sensi di legge.

ART. 4 – Durata

1) La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100.

2) L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della Società, con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

ART. 5 – Modello organizzativo *in house*

- 1) La Società all'atto della sua costituzione è interamente partecipata dal Comune di Verona, che esercita su di essa il controllo analogo, ai sensi degli artt. 2, co. 1 lett. c) ed o) e 16 del D. Lgs. n. 175/2016, ovvero della normativa vigente *ratione temporis*.
- 2) Le azioni detenute dal Comune di Verona eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale potranno tuttavia essere cedute a soggetti pubblici, a norma di legge e del presente Statuto. Ricorrendone la fattispecie, sarà adeguato il presente Statuto con la previsione dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci Pubblici, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. d) ed o) e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016.
- 3) La Società, nel rispetto dei presupposti di cui agli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016:
- a) deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato in adempimento dei compiti affidati dal Comune di Verona.
- La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società.
- Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016;
- b) è dotata di strumenti di programmazione e controllo, così come previsto dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai contratti di servizio;
- c) è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, co. 7 del D. Lgs. n. 175/2016; resta fermo quanto previsto dagli artt 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016.
- d) per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la Società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché a quelli di cui all'art. 35, co. 3 del D. Lgs. n. 165/2001; a tal fine deve predisporre un regolamento che disciplini i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, da pubblicare nel sito istituzionale della Società;
- e) ai fini della concreta attuazione dei presupposti per l'affidamento *in house*, la Società è tenuta ad attenersi agli indirizzi fissati dal Socio, che vigila anche attraverso la nomina degli Organi amministrativo e di controllo;
- f) è tenuta altresì a relazionare sullo svolgimento dei servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale di cui ai relativi contratti di servizio e a predisporre e inviare il Piano Industriale, il Piano Economico Finanziario quale presupposto per l'elaborazione delle tariffe, per le parti di competenza della società, il budget annuale e/o pluriennale, il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione sul governo societario e corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei conti, il bilancio consolidato di Gruppo se previsto, la relazione semestrale sull'andamento della gestione, i verbali di assemblea e il rendiconto annuale relativo al rispetto del limite quantitativo al fatturato di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- g) deve altresì predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale da indicare nella relazione annuale, a chiusura dell'esercizio sociale, da trasmettere per informativa al Socio e da pubblicare contestualmente al bilancio;
- h) deve garantire il perseguimento degli obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dal Socio Comune di Verona, attraverso l'adozione di propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (art. 19, co. 5, 6, 7 del D. Lgs. n. 175/2016);
- i) ove ne ricorra la fattispecie, deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante l'iscrizione a cura degli Amministratori presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, co. 2 del Codice Civile.
- 3) L'Organo amministrativo e l'Organo di controllo sono tenuti a collaborare al fine di consentire l'effettivo e puntuale controllo da parte del Socio su ciascun servizio affidato alla Società.

TITOLO II

ART. 6 – Capitale sociale

- 1) Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) suddiviso in numero 10.000 (diecimila/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100 (cento/00).
- 2) Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.
- 3) Considerata la particolare natura della Società, è esclusa l'emissione di titoli azionari, e quindi gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali sulla partecipazione sociale saranno stipulati unicamente mediante atto notarile, con conseguente iscrizione nel Libro Soci a pena di inopponibilità nei confronti della Società. In ogni caso tali atti saranno efficaci nei confronti della Società dal momento della loro iscrizione nel Libro Soci.

ART. 7 – Azioni

- 1) Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente Statuto, fermo restando il diritto alla prelazione dei Soci, in caso di modifica dell'attuale struttura societaria.
- 2) Le azioni non potranno essere offerte in garanzia né in godimento.
- 3) Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti; ciascuna azione dà diritto ad un voto.
- 4) Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e non sono distribuite; la qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel Libro Soci.
- 5) La qualità di azionista importa l'adesione incondizionata all'Atto costitutivo, allo Statuto e a tutte le deliberazioni degli Organi societari, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.
- 6) I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.
- 7) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, le azioni offerte spettano ai Soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 8) L'Organo Amministrativo della Società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al Libro Soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita fin quando l'Organo Amministrativo non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

ART. 8 Versamenti, finanziamenti e ricorso all'indebitamento

- 1) La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.
 - 2) La Società può acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti, anche con riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
 - 3) Il ricorso all'indebitamento da parte della Società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La Società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità.
- È esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

ART. 9 – Obbligazioni

- 1) La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.
- 2) Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, dovrà comunque essere salvaguardata la quota del 51% spettante al Comune di Verona e la partecipazione pubblica totalitaria.

ART. 10 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti e con le modalità stabiliti dagli artt. 2447 *bis* e ss. del Codice Civile.

TITOLO III

ART. 11 – Organi sociali

1) Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato, ove nominato;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Revisore Legale dei conti o la Società di revisione legale.

2) I componenti degli Organi amministrativo e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui alla normativa vigente, con specifico riferimento all'art. 11, co. 1 del D. Lgs n. 175/2016, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs n. 39/2013 e dall'art. 5, co. 9 del D. L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e s.m.i..

3) È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 12 – L'Assemblea

1) L'Assemblea è costituita dal Socio Pubblico Unico rappresentato dal Comune di Verona.

2) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società.

3) La convocazione dell'Assemblea è disposta dall'Organo amministrativo.

In caso di impossibilità dell'Organo amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta l'Organo di controllo.

4) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno due volte all'anno:

- una per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e nel caso in cui la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

- una entro il mese di novembre per riferire sull'andamento della gestione e approvare il Piano Economico Finanziario quale presupposto per l'elaborazione delle tariffe per le parti di competenza della società, il budget annuale e/o pluriennale;

5) L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal Libro Soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

6) L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro dieci dalla data indicata nella convocazione per la prima seduta. L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi nella stessa data della prima convocazione.

7) È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano in audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, e che sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e circolarizzare correttamente quanto debba essere verbalizzato.

8) Il Socio Unico Comune di Verona, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale, salvo modifiche allo stesso e comunque in conformità alla normativa applicabile, potrà essere rappresentato in Assemblea soltanto dal Sindaco o da un Assessore delegato per l'Assemblea.

9) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ove nominato. Diversamente, l'Assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e i rappresentanti degli azionisti presenti.

10) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla Società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un Notaio.

11) Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della sua costituzione e delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario.

12) Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

ART. 13 – L'Assemblea ordinaria: funzionamento

1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 14 – Materie riservate all'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, tenuto conto degli indirizzi e dei pareri vincolanti del Comune di Verona:

a) nomina l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, con le modalità di cui all'art. 11, co. 3 e ss. del D. Lgs n. 175/2016;

b) fra i membri del Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente e il Vice-Presidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;

c) nomina il Collegio Sindacale e il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;

d) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi forniti dal Socio Comune di Verona;

e) revoca l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione o i singoli membri dello stesso;

f) approva il bilancio di esercizio e la relazione sul governo societario e delibera la distribuzione degli utili;

g) approva i provvedimenti relativi al concreto perseguimento degli obiettivi gestionali e di funzionamento previsti rispettivamente dall'art. 147 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 19, co. 5 e ss. del D. Lgs. n. 175/2016;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- i) approva preventivamente, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti, il Piano Industriale, il Piano Economico Finanziario quale presupposto per l'elaborazione delle tariffe, per le parti di competenza della società, il budget annuale e/o pluriennale; i regolamenti per la disciplina dei contratti di fornitura e servizi, per l'assunzione del personale e per il conferimento di incarichi esterni;
- l) delibera le modifiche allo Statuto e le operazioni di natura straordinaria comportanti modifiche della struttura societaria, quali trasformazione, fusione, scissione, aumenti di capitale sociale (ad esclusione di quelli obbligatori per legge), nonché operazioni straordinarie quali conferimento e/o cessioni di rami d'azienda;
- m) delibera l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni societarie e di azioni proprie;
- n) delibera l'eventuale quotazione della società;
- o) delibera, ex art. 2446, co. 1 del Codice Civile, l'adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- p) delibera la messa in liquidazione della società;
- q) delibera lo svolgimento, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dal Socio Unico, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, sulla base di un piano economico finanziario che evidenzia il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione.

ART. 15 – L'Assemblea straordinaria: funzionamento

- 1) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.
- 2) I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio e sono conservati in copia autentica per due anni presso la sede sociale.

ART. 16 – Materie riservate all'Assemblea straordinaria

- 1) L'Assemblea straordinaria, tenuto conto degli indirizzi e dei pareri vincolanti del Comune di Verona, delibera:
 - a) le modifiche dello Statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) il trasferimento della sede legale, l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;
 - d) sulle operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei Soci, previa acquisizione del provvedimento degli Enti Pubblici Soci;
 - e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

ART. 17 – L'Organo amministrativo

- 1) L'Organo amministrativo della Società è costituito da un Amministratore Unico, ovvero, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società a controllo pubblico, da un Consiglio di Amministrazione nominato, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, con delibera dell'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera è trasmessa per cura della Società alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.
- 2) Gli Amministratori potranno essere revocati in qualsiasi momento dal Comune di Verona.
- 3) L'Organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Socio.

4) Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Organo può essere composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

Nel caso si scelga la composizione a cinque membri è assicurata la presenza di un rappresentante della minoranza consiliare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

5) L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi consecutivi, ed è rieleggibile. Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. In caso di proroga trova applicazione il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 richiamato dall'art. 11, co. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

6) Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2). I nuovi Amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'Organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di legge, nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

7) La carica di Amministratore soggiace alla normativa nazionale vigente in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi.

8) Gli Amministratori sono tenuti a osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

9) Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Presidente del Collegio Sindacale.

10) Gli Amministratori, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2), sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati, con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2456 del Codice Civile.

10) Tutte le disposizioni del presente Statuto inerenti al Consiglio di Amministrazione si applicano all'Amministratore Unico ove compatibili con la natura monocratica del predetto Organo.

ART. 18 – Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

2) L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri e ai Sindaci dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, salvo i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente o di chi ne fa le veci, è tenuto altresì a comunicare preventivamente al Socio o ai Soci Pubblici l'Ordine del Giorno delle proprie riunioni, unitamente alla documentazione posta a suo corredo.

- 3) Anche in mancanza di convocazione, sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.
- 4) È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
- 5) I Consiglieri non possono farsi rappresentare nelle sedute.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, un Amministratore cui delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni. È comunque fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.
- 8) Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
- 9) L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea.
- 10) Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale e non sono delegabili:
- a) l'approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016;
 - b) i provvedimenti relativi al concreto perseguimento degli obiettivi gestionali e di funzionamento previsti rispettivamente dall'art. 147 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 19, co. 5 e ss. del D. Lgs. n. 175/2016, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) la determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffe relative a beni e servizi della Società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti Autorità amministrative;
 - d) l'approvazione e modifica della Carta della Qualità dei Servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
 - e) le decisioni in materia di dimensionamento dell'organico e le autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea; la nomina dei dirigenti e la risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
 - f) le proposte di delibera da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria, quotazione in borsa, acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
 - g) la concessione di garanzie o l'assunzione di mutui;
 - h) l'affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca per importi superiori a Euro 40.000,00 (quarantamila/00);
 - i) la conclusione di contratti con il Socio, con società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso Gruppo;
 - l) la partecipazione a gare e la formulazione di offerte;
 - m) gli acquisti, le alienazioni, le permutazioni e le locazioni immobiliari;

- n) l'approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- o) l'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Società, in analogia con il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- p) la designazione degli Amministratori e dei Sindaci da nominare in seno alle società partecipate;
- q) l'autorizzazione preventiva ad approvare le delibere poste all'Ordine del Giorno delle Assemblee dei Soci delle società partecipate;
- r) nomina dell'Amministratore Delegato o, alternativamente, del Direttore Generale.

ART. 19 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio. La firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.
- 3) Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società, stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle proposte formulate dall'Amministratore Delegato e dal Comune di Verona, vigila sulla corretta gestione della Società e sul regolare andamento dell'attività sociale, sovrintende in particolare all'esercizio dei poteri attribuiti all'Amministratore Delegato dal presente Statuto, esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente Statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

ART. 20 – L'Amministratore Delegato

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato in alternativa al Direttore Generale, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega.
- 2) L'Amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.
- 3) Le materie riservate ai sensi di legge o del presente Statuto all'esclusiva competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione non possono formare oggetto di delega.

ART. 21 – Compensi e rimborsi spese

- 1) Agli Amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l'esercizio del loro ufficio, secondo la disciplina prevista dall'art. 84 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) All'Amministratore Delegato spetta un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, effettivamente sostenute e documentate, per l'esercizio del proprio ufficio.
- 3) Ai componenti degli Organi societari è vietata la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

4) È altresì vietato corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ART. 22 – Rappresentanza legale

1) La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci o all'Amministratore Unico, ai sensi del presente Statuto.

2) La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, in via disgiunta rispetto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche all'Amministrazione Delegata relativamente all'esercizio dei poteri attribuitigli, in ragione dei quali può anche rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti a dipendenti della Società e a terzi.

ART. 23 – Il Collegio Sindacale

1) La Società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere; tra i membri effettivi l'Assemblea nomina il Presidente.

2) Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

3) L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, ne stabilisce i compensi in misura fissa, applicando le tariffe professionali ove in vigore.

4) Le cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione dei membri del Collegio sono regolati dalle disposizioni di legge.

5) Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi ed è rieleggibile. Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, co. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

6) I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

7) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

8) Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9) È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ART. 24 – L'Organo di revisione legale dei conti

1) La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale nominato/a dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale e iscritto/a nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'art. 2409 *bis*, co. 1 del Codice Civile. L'incarico al Revisore o alla società di revisione ha durata di tre esercizi ed è rinnovabile, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

2) Il compenso del Revisore legale dei conti o della società di revisione è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

ART. 25 – Direttore Generale

1) Il Direttore Generale è nominato dall'Organo amministrativo in alternativa all'Amministratore Delegato, anche tra persone estranee alla Società, previa predisposizione e pubblicazione di un bando per la selezione dello stesso secondo i principi d'imparzialità, pubblicità, economicità e celerità di espletamento stabiliti dal regolamento societario per il reclutamento e la gestione del personale approvato dall'Assemblea; l'Organo amministrativo ne determina funzioni, compenso, durata e rinnovabilità nei limiti di legge e degli indirizzi impartiti dal Socio Unico.

Il compenso non deve superare il trattamento economico del Segretario Generale o del Direttore Generale, qualora nominato, del Comune di Verona.

2) Il Direttore Generale, oltre agli eventuali requisiti di legge, deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, un diploma di laurea magistrale o specialistica; in alternativa, aver ricoperto per almeno 5 anni, negli ultimi 15 anni, ruoli apicali in aziende del settore rifiuti, nonché essere in possesso di adeguata esperienza maturata in Organismi ed Enti Pubblici o Privati, anche internazionali, in Aziende Pubbliche o private, con esperienza anche nei processi di riorganizzazione aziendale acquisita e documentata nel settore della gestione dei rifiuti - con qualifica dirigenziale o con funzioni apicali comparabili.

La verifica di tali requisiti deve essere effettuata da una società specializzata, incaricata dall'Organo amministrativo per la procedura di preselezione dei candidati al fine di definire un elenco degli ammessi alla successiva fase selettiva, che deve essere svolta da un'apposita Commissione formata da tre componenti esperti nelle materie afferenti alle attività della Società, scelti anche tra funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione centrale o locale, docenti universitari o professionisti.

La Commissione individua tra i candidati i tre profili maggiormente qualificati per l'incarico, su cui formula le proprie valutazioni, sottoponendoli poi all'Organo amministrativo per la scelta, di propria competenza, del Direttore Generale.

3) L'incarico di Direttore Generale è a tempo determinato e ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.

4) Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

5) In materia di revoca o licenziamento del Direttore Generale è competente l'Organo amministrativo.

ART. 26 – Esercizio sociale e utili

1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti come segue:

a) il 5% va destinato a riserva legale, fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

3) È vietata la distribuzione di acconti sui dividendi.

ART. 27 – Scioglimento della Società e nomina dei liquidatori

1) La società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del Codice Civile.

2) L'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri e il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al momento in cui la Società è posta in liquidazione.

TITOLO IV

ART. 28 – Foro competente

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria il foro competente è quello di Verona.

ART. 29 – Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.